



# **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE**

### **DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2010)

### **Art. 1 (Oggetto )**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di concessione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale o di cui il Comune dispone ad altro titolo (es. locazione).
2. A titolo meramente indicativo, si individuano i principali impianti sportivi oggetto del presente regolamento, che sono:
  - campo di calcio e relativi impianti siti in Via O. Tenni a Quinto di Treviso (di proprietà);
  - impianti sportivi (ex Tennis Club) siti in Via O. Tenni a Quinto di Treviso (di proprietà);
  - campo di calcio e relativi impianti siti in Via Emiliana a Santa Cristina (in locazione)
  - campo di calcio e relativi impianti siti in Via Chiesa a Morgano (in locazione).
3. L'utilizzo delle palestre comunali è disciplinato con separato Regolamento.

### **Art. 2 (Principi generali riferiti all'intervento dell'Amministrazione nel sistema sportivo locale)**

1. L'Amministrazione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini associati, per la promozione dell'attività sportiva, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. L'Amministrazione interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che operano nello stesso mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema medesimo.
3. L'Amministrazione opera per la valorizzazione degli impianti sportivi e della promozione dello sport anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti operanti nel sistema, siano essi associazioni o società sportive, con particolare attenzione e priorità a quelle di Quinto di Treviso.

### **Art. 3 (Modalità per l'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi )**

1. Qualora l'amministrazione comunale non intenda gestire gli impianti sportivi in economia diretta, essa affida la gestione degli impianti, a seguito di idonea pubblicizzazione, in via preferenziale ad Associazioni e Società sportive dilettantistiche locali senza fini di lucro, a Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. Il servizio di gestione di un impianto può essere affidato in via diretta ad uno dei soggetti indicati al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, nel caso in cui sul territorio del Comune sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto.
3. La gestione degli impianti sportivi persegue finalità di ottimizzazione della fruibilità delle strutture e deve essere improntata ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. L'amministrazione comunale si impegna a perseguire, anche gradualmente, l'obiettivo di ridurre i costi di gestione.
4. Le procedure di selezione dovranno avere riguardo :
  - a) alla compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
  - b) al numero relativo di ragazzi con età inferiore ai 18 anni, residenti nel Comune di Quinto di Treviso, coinvolti nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;

- c) al dimensionamento complessivo del numero delle persone coinvolte nelle attività sportive organizzate e gestite dal soggetto richiedente;
  - d) al dimensionamento complessivo delle attività sportive realizzate dal soggetto richiedente con riferimento a campionati federali o comunque organizzati da Enti di promozione sportiva nel corso dell'anno sportivo;
  - e) al dimensionamento complessivo delle attività sportive complementari a quelle agonistiche organizzate o gestite dal soggetto richiedente;
  - f) alla dimensione della struttura associativa nel suo insieme;
  - g) alla presenza di un progetto di gestione adeguatamente supportato da programmi e da procedure di gestione che garantiscano economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, con l'abbattimento degli oneri di gestione a carico del Comune.
5. L'Amministrazione può integrare gli elementi di cui al precedente comma 4 sulla base di elementi di contesto e con riferimento all'evoluzione delle esigenze del sistema sportivo locale, nonché tenendo in considerazione lo stato degli impianti sportivi. In particolare per la gestione delle strutture di maggiore dimensione può essere espressa la preferenza per associazioni che gestiscono discipline riunite, utilizzatrici degli stessi impianti sportivi.
  6. Nel caso non sia possibile affidare la gestione degli impianti sportivi ai soggetti di cui al comma 1 per assenza od indisponibilità dei medesimi, la stessa gestione può essere affidata, a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, a società sportive che esercitino l'attività a scopo di lucro, fermo restando il principio della garanzia di accesso agli impianti da parte delle altre associazioni sportive locali.

**Art. 4 (Disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e il soggetto gestore dell'impianto sportivo)**

1. L'Amministrazione formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, il cui schema deve essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale e nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi, economici e giuridici della gestione.
2. Con la convenzione di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale si riserva l'uso gratuito degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico da essa promosse e/o organizzate, possibilmente senza intralciare l'attività in essi già programmata.
3. La convenzione dovrà prevedere inoltre particolari condizioni che obblighino il concessionario ad accettare che l'impianto sportivo possa essere utilizzato, a richiesta, anche da altri enti o società sportive comunali sprovviste di idonee attrezzature, come pure da gruppi di cittadini – in maggioranza residenti nel Comune- non associati a determinate società o non affiliati a federazioni sportive. In tal caso il concessionario dell'impianto potrà richiedere alla società o al gruppo di cittadini cui viene concesso temporaneamente l'uso dell'impianto medesimo un concorso per le spese di gestione.
4. La buona gestione e conduzione dell'impianto senza pregiudizio per il patrimonio dell'Amministrazione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo dell'affidamento.
5. Le convenzioni di gestione degli impianti sportivi sono comunque risolte dall'Amministrazione comunale quando:
  - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte del gestore sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano effettuati secondo le specifiche tecniche definite nella convenzione in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

#### **Art. 5 ( Vigilanza)**

1. La vigilanza relativa al corretto utilizzo e alla buona conservazione degli impianti sportivi nonché sull'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e nelle convenzioni di concessione in uso, sarà esercitata da una Commissione Comunale di Vigilanza sugli Impianti Sportivi, la cui composizione è la seguente:
  - Sindaco, che la presiede;
  - Assessore allo sport;
  - tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
2. In caso di assenza o d'impedimento del Sindaco, la Presidenza della Commissione spetterà all'Assessore allo Sport. Fungerà da Segretario della Commissione un dipendente comunale.
3. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione in relazione all'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.
4. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo esercita la vigilanza anche sulle palestre comunali, la cui disciplina è contenuta in separato Regolamento.

#### **Art. 6 (Contabilità e rendiconto)**

1. Il soggetto gestore presenta annualmente all'amministrazione comunale una nota nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese e alle entrate, il loro programma di attività e di utilizzo dell'impianto, il prospetto dei lavori di manutenzione effettuati e il prospetto dei lavori di manutenzione da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

#### **Art. 7 (Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi)**

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe concordate fra il soggetto gestore e l'Amministrazione comunale sulla base degli accordi convenzionali.

#### **Art. 8 (Entrata in vigore e abrogazione di norme)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "*Regolamento per l'uso dei campi da tennis*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 08.12.1992 e successivamente modificato con deliberazione di consiglio Comunale n. 47 del 29.9.2004, ed il "*Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Via Vittorio Emanuele e via Emiliana*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 27.9.1984, nonché tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.